



TRIBUNALE DI TERNI

Corso del Popolo 40 - 05100 TERNI – Tel 0744/3981

N° 1883/2020 Prot.

Terni, 11 novembre 2020

AL CONSIGLIO SUPERIORE
DELLA MAGISTRATURA

ROMA

AL SIGNOR PRESIDENTE
Della CORTE DI APPELLO

PERUGIA

AL SIGNOR PROCURATORE GENERALE
Presso la CORTE DI APPELLO

PERUGIA

AL SIGNOR PROCURATORE
DELLA REPUBBLICA

SEDE

AL SIGNOR PRESIDENTE
ORDINE AVVOCATI

TERNI

AI SIGG. PRESIDENTI
DELLE CAMERE PENALE E CIVILE

TERNI

AI MAGISTRATI

SEDE

AI GIUDICI ONORARI

SEDE

AL PERSONALE AMMINISTRATIVO

SEDE

AGLI UFFICI DEL GDP

TERNI- ORVIETO

OGGETTO: EMERGENZA COVID 19 PROVVEDIMENTO DISCIPLINA UDIENZE PENALI E CIVILI

Trasmetto il provvedimento adottato in data odierna.

IL PRESIDENTE

dott.ssa Rosanna Ianniello

Prot. 287/20 lut



TRIBUNALE DI TERNI

Il Presidente

Visto il decreto legge 28\10\2020 n. 137;

Visto il D.L. 9\11\2020 n. 149;

Vista la delibera C.S.M. 4 novembre 2020 “Emergenza Covid-Linee regolamentari” ed i provvedimenti normativi in essa richiamati;

Considerato che lo stato di emergenza legato alla diffusione del Covid 19 è stato prorogato fino al 31 gennaio 2021 per il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia, come attestato dal preoccupante incremento dei casi di contagio sul territorio nazionale;

Attesa la necessità di dettare misure organizzative che contemperino l’esigenza di assicurare il servizio giustizia con la riduzione delle forme di contatto che possano favorire l’ulteriore propagarsi dell’epidemia, specie in danno dei soggetti più esposti per le caratteristiche stesse della prestazione lavorativa loro richiesta;

Considerato che le misure di carattere igienico sanitario relative ai locali ove ha sede il Tribunale e l’Unep (rilevazione della temperatura corporea in ingresso; separazioni degli ingressi, delle uscite e dei relativi percorsi; installazione dei pannelli di protezione sulle postazioni di lavoro dei soggetti a contatto con l’utenza; installazione dei dispenser contenenti sostanze igienizzanti; accurata pulizia dei locali e dei servizi igienici; indicazione delle postazioni destinate ai lavoratori ed all’utenza secondo le regole del distanziamento sociale, sanificazione periodica ecc.) sono state già adottate presso questo Tribunale ed hanno trovato il pieno assenso della competente autorità sanitaria locale, sicchè esse debbono essere integralmente mantenute e ne deve essere assicurato il rispetto da parte di tutti;

Considerato altresì che, per maggior cautela, sono stati realizzati a cura della Asl competente nel mese di luglio 2020 i tamponi oro-faringei e nel mese di settembre 2020 i test sierologici su magistrati e personale amministrativo (esami clinici tutti con esito negativo che,

per quanto limitato al momento dell'accertamento, ha comunque consentito di escludere l'esistenza di focolai occulti) e che si è inoltre provveduto per ben 5 volte – 3 delle quali su segnalazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati relativo a casi di positività interessanti la categoria – alla sanificazione dell'Ufficio, disponendo da ultimo l'istituzione, per i giorni dedicati alla sanificazione (sinora caduti in numero di 4 nella giornata del lunedì ed in numero di 1 nella giornata del venerdì) un presidio di cancelleria per assicurare il deposito degli atti urgenti;

Considerato che si è provveduto, in conformità con le disposizioni di legge, ad organizzare lo smart working ed il co-working per il personale amministrativo, nei limiti degli applicativi informatici utilizzabili da remoto e comunque, nei limiti delle possibilità operative dell'Ufficio, il cui funzionamento deve comunque essere assicurato;

Considerato che una ulteriore programmazione dell'attività amministrativa secondo i parametri appena indicati è in corso di elaborazione, anche allo scopo di assicurare adeguata tutela ai lavoratori c.d. "fragili" (sono in corso, in proposito, gli accertamenti sanitari da parte del medico del lavoro e l'individuazione delle quote di lavoro esercitabile dal domicilio da parte di tali soggetti) e che è stato ripristinato dal 26/10/2020 il sistema di prenotazione per l'accesso alle cancellerie, anche in orario pomeridiano, al fine di garantire un tempestivo ma distanziato accesso agli uffici, evitando pericolose situazioni di assembramento nei corridoi, in prossimità degli uffici di cancelleria;

Viste, in particolare, le modifiche introdotte dall'art. 23 D.L. 28\10\2020 n. 137 (disposizioni per l'esercizio dell'attività giurisdizionale nella vigenza dell'emergenza epidemiologica da Covid.19);

Preso atto delle richieste pervenute dall'Avvocatura, specie in relazione al carico delle udienze civili e penali, che determina affollamento dei corridoi e delle aule di udienza, con rischio di pregiudizio della salute pubblica;

Rilevato che tale carico (venuto ad incidere sulle udienze fissate a decorrere da settembre 2020) costituisce la conseguenza dei numerosissimi rinvii ai quali si è dovuto procedere nelle fasi dell'epidemia 1 (blocco totale dell'attività, salvo le urgenze) e 2

(blocco parziale dell'attività) senza che, nel momento in cui erano disposti i rinvii, si potesse prevedere l'attuale, allarmante ripresa dei contagi;

Rilevato inoltre che il sovraccarico delle udienze che vengono tenute dai Giudici di Pace è determinato, oltre che dalla causa appena evidenziata, anche dalla particolare criticità del settore (più volte segnalata nelle sedi competenti e rimasta senza esito) per la presenza soltanto di n. 3 Giudici di Pace sui 13 previsti in pianta organica, situazione questa che ha determinato la concentrazione nella stessa giornata di più udienze (quelle previamente fissate) innanzi allo stesso Giudice, intervenuto in sostituzione dei colleghi non più presenti;

Interpellati i magistrati dell'Ufficio sia per le vie brevi sia attraverso la trasmissione in forma cartacea della bozza del presente provvedimento (rispetto al aule non sono intervenuti rilievi critici);

Interpellati altresì i rappresentanti dell'Avvocatura (Presidente del Consiglio Ordine Avvocati e Presidente Camera penale, nel corso di riunione tenutasi in forma ristretta per esigenze di cautela sanitaria) e rilevato, quanto ai processi civili, che non risultano poste osservazioni significative rispetto al Protocollo già adottato nell'aprile 2020

P.Q.M.

Dispone quanto segue

SETTORE CIVILE

Le udienze civili si svolgeranno, anche “ *a porte chiuse* ” ex art. 128 c.p.c., nel rispetto di quanto previsto, da ultimo, dall'art. 23 D.L. 20\10\2020 n. 137.

La trattazione in udienza dovrà avvenire prevedendosi, per ciascuna udienza, un numero di processi compatibile sia con le esigenze di tutela igienico-sanitaria che con la necessità di garantire comunque lo svolgimento dell'attività giudiziaria, senza possibilmente incidere sui tempi di ragionevole durata dei processi.

I processi dovranno essere fissati con ponderata indicazione dell'orario, nell'arco di tempo compreso tra le h. 9 e le h. 15,30.

Dovranno essere privilegiate le udienze con trattazione in forma scritta e potranno altresì essere fissate udienze pomeridiane, sia nei processi ove particolari condizioni delle parti lo consiglino, sia nei processi ove il rinvio pomeridiano sia stato previamente concordato con le parti.

Si richiama comunque, per gli aspetti non disciplinati da norme primarie, quanto già previsto nel *Protocollo per la trattazione delle udienze della Sezione Civile con scambio di note o collegamento da remoto*, sottoscritto in data 15 aprile 2020 tra il Tribunale e l'Ordine degli Avvocati di Terni, specie in tema di sinteticità degli atti e contenuto delle note scritte.

Ciascun giudice provvederà in udienza – a fronte di emergenze particolari (ad es. protrazione dei tempi di trattazione preventivati per uno più processi; motivate istanze delle parti) – a rimodulare, anche su sollecitazione degli Avvocati impegnati in udienza, la consistenza dell'udienza stessa, provvedendo senza ritardo a rinviare i processi che, per cause sopravvenute, non è più possibile trattare.

I Giudici di Pace del settore civile firseranno, per ciascuna udienza, fino a 20 procedimenti, ripartiti con ponderata indicazione dell'orario di trattazione, nella fascia oraria compresa tra le h. 9 e le h. 15,30.

SETTORE PENALE

La trattazione in udienza dovrà avvenire prevedendosi, per ciascuna udienza, un numero di processi compatibile sia con le esigenze di tutela igienico-sanitaria che con la necessità di garantire comunque lo svolgimento dell'attività giudiziaria, senza possibilmente incidere sui tempi di ragionevole durata dei processi.

Recependo parzialmente le indicazioni della Camera Penale, per tutta la fase dell'emergenza - e dunque sino al 31 gennaio 2021 - potranno essere trattati per ciascuna udienza:

- fino a 15 processi per i reati attribuiti alla competenza del Giudice di Pace;
- fino a 10 processi, per i reati attribuiti alla competenza del Giudice Monocratico;
- fino a 6 processi, per i reati attribuiti alla competenza del Tribunale collegiale.

A tale numero possono essere aggiunti fino a n. 3 processi di prima

comparizione, se di semplice trattazione (l'esperienza evidenzia che, nella maggior parte dei casi, l'attività dibattimentale di ammissione delle prove risulta di rapida definizione).

Ove il singolo giudice ravvisi o venga informato di situazioni di complessità (ad es. per la prospettazione di eccezioni preliminari o per l'articolazione dei mezzi di prova o per il numero stesso di imputati e parti civili), i processi in prima comparizione saranno rinviati ad altra data poiché la loro trattazione si rivelerebbe incompatibile con la trattazione degli altri procedimenti già fissati secondo le indicazioni quantitative sopra specificate.

Al fine di evitare dispersioni ingiustificate di tempi processuali, ciascun giudice provvederà, per i processi in prima comparizione nei quali non si possa procedere alla ammissione delle prove, a disporre rinvii a breve termine.

Le udienze avranno inizio alle h. 9 ed i processi saranno fissati con orario preciso (ogni 30, 60, 90 minuti o in misura ancora diversa) a seconda della preventiva e ponderata valutazione che ciascun giudice effettuerà circa la prevedibile durata dell'attività dibattimentale programmata.

E' necessaria la collaborazione di tutti per garantire il rispetto degli orari fissati: è dunque importante non soltanto la puntualità rispetto agli orari indicati ma anche un fattivo contributo per contenere i tempi processuali (ad. es. le eccezioni preliminari, specie se reiterative di quelle già proposte in sede di udienza preliminare, potranno essere affidate a specifiche note difensive, con rinuncia alla trattazione orale; l'esame dei testi dovrà essere effettuato, senza rinuncia alla completezza, in modo stringato e senza inutili ripetizioni; la redazione della motivazione da parte dei giudici sarà, preferibilmente, non contestuale, in modo da evitare ritardi incidenti sulla trattazione dei processi successivi e possibili assembramenti pericolosi in prossimità delle aule di udienza).

Il limite orario di fissazione dei processi è stato concordato per le h. 15,30 salvo che vi sia il previo consenso delle parti e salvo casi particolari (ad esempio, udienze già fissate per la sola discussione o espletamento di prove che non possono essere rinviate).

Lo sfioramento dei tempi programmati (che può dipendere da molteplici cause) non può, salvo casi particolari, determinare il rinvio del procedimento ma - anche su sollecitazione degli Avvocati

impegnati in udienza - impone una immediata riprogrammazione dei processi successivi, per i quali ciascun giudice fornirà tempestivamente le indicazioni dei prevedibili orari di trattazione.

E opportuno che ciascun difensore segnali tempestivamente (prima dunque della chiamata del processo) se il processo al quale è interessato presenta particolari profili di complessità (ad esempio: prevedibile lunga durata dell'esame di testi o imputati; esposizione di questioni di diritto complesse ecc.) al fine di consentire al giudice di modificare in udienza l'orario già indicato e di trattare prima i processi di più semplice definizione, evitando pericolosi assembramenti nelle aule e nelle aree limitrofe.

Quanto alle modalità di differimento dei processi civili e penali sulle udienze già programmate, e tenuto conto della organizzazione del lavoro del personale amministrativo anche in modalità agile, si stabilisce che per le prime due settimane dal momento di emanazione del presente provvedimento, 10 novembre 2020, e dunque sino al 24 novembre 2020 i rinvii dei processi siano disposti nella stessa udienza ed in apertura della stessa, sì da consentire a tutti gli interessati di allontanarsi tempestivamente dall'aula.

Per le udienze dal 25 novembre fino al 31 gennaio 2021 si provvederà invece ai rinvii di ufficio, con avvisi di cancelleria.

Per le udienze penali, si procederà come previsto dall'art. 23 commi 4 e 5 D.L. 127\20, tenendo conto della necessità di assicurare trattazione:

- ai processi a carico di imputati soggetti a misura cautelare, personale (anche non detentiva) e reale;
- ai processi a trattazione prioritaria, secondo le previsioni tabellari (con particolare attenzione ai processi rientranti nel contesto della violenza di genere (v. anche Circolare Ministero Interno 27\3\2020));
- ai processi ultra-triennali, di implicita urgenza;
- ai procedimenti camerale (patteggiamenti ed abbreviati) che, per loro natura, non si svolgono in pubblica udienza;
- ai processi nei quali occorre assicurare con urgenza la formazione della prova;
- ai processi che, per particolari situazioni (ad. esempio processi in prima comparizione, ove debba procedersi soltanto alla ammissione delle prove, o processi fissati per la sola discussione) richiedono un numero ridotto di presenze in aula.

La trattazione in udienza dovrà avvenire:

- per fasce orarie ben delimitate, allo scopo di evitare il sovraffollamento sia dell'atrio del Tribunale sia degli spazi prossimi alle aule di udienza ed agli uffici di cancelleria;
- a porte chiuse, ai sensi dell'art. 472 comma 3 c.p.p. (“...quando la pubblicità può nuocere alla pubblica igiene...”);
- garantendo all'interno dell'aula il distanziamento fisico tra tutti i soggetti presenti.

I procedimenti non rientranti nelle categorie indicate saranno differiti a data successiva al 31 gennaio 2021, con rinvii disposti secondo le modalità sopra indicate.

I magistrati onorari, compresi i Giudici di Pace, si atterranno alle medesime disposizioni.

Settore GIP\GUP

Continueranno ad essere trattate da remoto:

- le udienze di convalida dell'arresto e del fermo;
- le udienze relative a procedimenti a carico di imputati detenuti, nei termini previsti dall'al comma 4 art. 23 D.L. 137\2020.

Saranno assicurati i provvedimenti relativi alle richieste di misure cautelari personali e reali, procedendo altresì ai conseguenti interrogatori di garanzia, per i quali saranno utilizzati i collegamenti da remoto, nonché tutte le attività che non richiedono interlocazione “in presenza” (emissione decreti penali, decreti di archiviazione, proroghe indagini ecc.).

Saranno tenute le udienze in camera di consiglio per i procedimenti di seguito specificati:

- procedimenti Gip aventi ad oggetto incidenti probatori, patteggiamenti e giudizi abbreviati nonché procedimenti relativi ad opposizioni a richieste di archiviazione;
- procedimenti Gup aventi ad oggetto la trattazione delle richieste di rinvio a giudizio, i giudizi abbreviati anche nei confronti di soggetti non detenuti, i patteggiamenti.

La trattazione in udienza dovrà avvenire:

- da remoto, in tutti i casi in cui ciò sia possibile, ai sensi del comma 4 art. 23 D.L. 137\2020;
- per fasce orarie ben delimitate, allo scopo di evitare il sovraffollamento sia dell'atrio del Tribunale sia degli spazi prossimi alle aule di udienza ed agli uffici di cancelleria;

- garantendo all'interno dell'aula il distanziamento fisico tra tutti i soggetti presenti; assicurando la previa ed adeguata pulizia dei locali, degli arredi e degli strumenti di lavoro (microfoni, tastiere computers, piani di lavoro).

Saranno invece rinviati a data successiva al 31 gennaio 2021 i procedimenti con messa alla prova e lavori di pubblica utilità, se ancora non ultimati, in considerazione della sospensione dello svolgimento dei lavori.

Le disposizioni dettate per i magistrati togati che esercitano le funzioni di GIP si intendono applicabili anche ai Giudici di Pace che svolgono le medesime funzioni.

L'art. 24 D.L. 9\11\2020 n. 149 ha modificato la precedente disciplina quanto alla sospensione dei processi penali, del corso della prescrizione e dei termini di custodia cautelare nel periodo di emergenza epidemiologica da Covid.19.

Per quanto riguarda l'*attività del personale amministrativo*, si provvederà con separato provvedimento alla riorganizzazione del lavoro agile per i soggetti fragili e per gli altri dipendenti nonché alla riorganizzazione del co-working.

Quanto alla emergenza sanitaria presso la locale casa circondariale - già segnalata anche dai magistrati dell'Ufficio - si resta in attesa delle informazioni già richieste sia alla Direzione della struttura sia alla competente Asl.

All'esito, saranno adottati i necessari provvedimenti di competenza.

Si comunichi:

- ai magistrati dell'Ufficio ed al personale amministrativo
- al Consiglio Superiore della Magistratura
- al Sig. Presidente della Corte di Appello di Perugia
- al Sig. Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Perugia
- al Sig. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Terni
- al Sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Terni
- ai Sigg.ri Presidenti delle Camere Civili e Penali

Terni 11\11\2020

Il Presidente
dott.ssa Rosanna Ianniello

8 